

Disposizioni

per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002/2012

Articolo 1

Finalità

Per consentire una rapida ripresa delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'OPCM n. 4002 del 16 febbraio 2012 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 Novembre 2011" la Regione Toscana attiva uno specifico intervento agevolativo in forma di concessione di un contributo in conto capitale a fronte di spese sostenute per il ripristino o la ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti.

Articolo 2

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese:

- regolarmente iscritte al registro delle imprese.
- operanti in tutti i settori di attività economica - fatta eccezione per i settori di attività economica identificati dai codici (Istat 2007) 05.10; 05.20; 08.92.0; 19.1.
- con sede legale e/o operativa nei comuni interessati dagli eventi alluvionali o che vi esercitassero la propria attività al momento dell'evento, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 912 del 26/10/2011 che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa.
- La cui l'attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda.

Possono, inoltre, beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti che, pur non essendo iscritti al registro delle imprese, per svolgere attività economiche siano titolari di partita I.V.A. ed abbiano i requisiti di cui al precedente Articolo 1.

Articolo 3

Spese ammissibili

L'intervento agevolativo è finalizzato al ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti e specificatamente ai seguenti interventi realizzati a partire dal giorno successivo all'evento alluvionale:

- a) lavori di ripristino delle strutture e riparazione o riacquisto di macchinari, impianti, attrezzature. Per strutture si intendono gli immobili adibiti ad attività d'impresa, gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere.
- b) ricostituzione delle scorte, danneggiate o distrutte e non più utilizzabili, di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, limitatamente al valore del relativo materiale;
- c) sospensione dell'attività;
- d) beni mobili registrati intestati all'impresa richiedente alluvionata.

Sono ammissibili le spese per il ripristino dei beni danneggiati/distrutti di proprietà di terzi detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, purché rientranti nelle tipologie sopra indicate e la cui riparazione sia a carico dell'impresa danneggiata in base al contratto medesimo.

Sono ammissibili i lavori in economia limitatamente alle spese relative al personale dipendente impiegato in detti lavori per il periodo di sospensione dell'attività come risultante dalla dichiarazione del Comune. Ai fini della quantificazione del contributo, verrà considerato il relativo costo orario del/dei dipendente/i risultante dalla/e buste paga.

Non sono ammissibili a contributo i danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Non è in ogni caso ammissibile il valore dell'IVA recuperabile.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello dell'evento alluvionale e fino al termine del periodo dichiarato di stato di emergenza.

Articolo 4

Tipologia e misura dell'intervento

L'agevolazione è concessa nella forma di un contributo in conto capitale in misura percentuale rispetto al valore dei danni subiti nelle seguenti misure massime:

- fino al 75% per impianti, strutture, macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti sulla spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto/ripristino;
- fino al 30% del prezzo di acquisto per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa di eventi alluvionali e non più utilizzabili;
- fino al 75% del danno medesimo per i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, e nel limite massimo complessivo di Euro 30.000,00 per beneficiario.

E' inoltre concesso un contributo correlato alla durata della sospensione dell'attività come previsto all'art. 5.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'OPCM è ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

Il suddetto limite verrà verificato alla data di erogazione.

Articolo 5

Criteria per la determinazione del danno

a) Impianti, strutture, macchinari e attrezzature

a1) Beni immobili

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.

a2) Impianti, macchinari e attrezzature

Il valore del danno è determinato:

1. in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;

2. in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento;

b) Scorte

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

c) Sospensione dell'attività

Il contributo correlato alla durata della sospensione delle attività è quantificato in trecentosessantacinquesimi (365) sulla base dei redditi prodotti dall'impresa richiedente, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per reddito prodotto si intende:

- per le società di capitali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi;
- per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità ordinaria;
- per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 2 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità semplificata;
- per le imprese individuali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, al netto dei redditi non d'impresa. Nel caso di imprese familiari il reddito di impresa è integrato dai redditi di partecipazione dei familiari (quadro RH).

Per le attività avviate nel corso nell'anno 2011, la domanda deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9/7/1997, n. 241.

Il contributo è concesso a condizione che si sia verificata una delle condizioni sotto indicate, documentate con atto del Comune:

- imprese nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sgombero o di evacuazione.
- sospensione dell'attività per almeno 6 giorni lavorativi

d) Beni mobili registrati

Il valore del danno è determinato:

- in caso di rottamazione, dal valore indicato, per la medesima tipologia di bene avente le medesime caratteristiche di quello distrutto, dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) del mese e l'anno in cui si è verificato l'evento. Non sono ammissibili a contributo i beni il cui valore è inferiore a 500 euro;
- in caso di riparazione, dal costo per il ripristino, comunque non superiore al valore del bene sopra indicato.

Articolo 6

Accertamento

L'esistenza del danno, l'individuazione dei beni danneggiati, il loro valore al momento dell'evento e l'accertamento del valore del danno, così come definiti al precedente articolo 5, è effettuata:

- per importi fino a €30.000, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'impresa richiedente;
- per importi superiori a €30.000, sulla base di una perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. In caso di danno riparabile di impianti, macchinari e attrezzature [art. 5, lett. A2) 2], anche per importi inferiori a E. 30.000,00, deve essere prodotta perizia attestante il valore del bene al momento dell'evento.

Articolo 7

Procedure per l'accesso all'agevolazione

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere redatta sull'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. e che costituisce parte integrante del presente allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e inviata a mezzo raccomandata a.r., a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURT e fino al 45° giorno dalla data di pubblicazione della stessa, al seguente indirizzo:

Sviluppo Toscana S.p.A.

Via Dorsale, 13

54100 Massa

Alla domanda deve essere allegata certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A., sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che contenga le seguenti dichiarazioni:

- che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto;
- che i beni danneggiati sono di proprietà dell'impresa o di proprietà di terzi e detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso e la cui riparazione sia a carico dell'impresa danneggiata in base al contratto medesimo.
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, con indicazione del codice ISTAT di attività economica ATECO 2007;
- di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, con le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e con le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- di essere in regola con la normativa in materia ambientale;
- di non avere riportato e di non avere amministratori che abbiano riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all'impresa e non sanabile;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- la regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
- L'ammontare del rimborso assicurativo ricevuto, nel caso che i beni oggetto di risarcimento nella presente domanda siano coperti da polizza
Se le procedure di rimborso non sono ancora concluse, l'impegno dell'impresa a comunicare tempestivamente la successiva riscossione e il relativo ammontare. Tale comunicazione costituisce condizione indispensabile all'erogazione.

Alla domanda devono essere inoltre allegati (ove necessario):

- *nel caso il danno dichiarato sia di importo inferiore a € 30.000:*
copia della "Scheda di accertamento danni imprese" consegnata e protocollata dal Comune di competenza;
- *nel caso il danno, pur essendo inferiore a € 30.000, riguardi riparazione di impianti, macchinari e attrezzature :*
perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
- *nel caso il danno dichiarato sia di importo superiore a € 30.000:*
perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
- *nel caso l'impresa presenti domanda di contributo anche per la sospensione dell'attività:*
ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'impresa;
- *nel caso di attività avviate nel corso nell'anno 2011:*
perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9/7/1997, n. 241 attestante la stima dei redditi d'impresa sui quali calcolare il contributo per il fermo attività;
- *nel caso di imprese inattive alla data della presentazione della domanda:*
attestazione da parte del legale rappresentante dell'impresa nella quale dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo è subordinata alla riattivazione dell'attività e al ripristino dei beni danneggiati/distrutti;
- *nel caso di imprese in possesso di polizze assicurative a copertura dei danni alluvionali:*
copia della polizze assicurative.

Sviluppo Toscana S.p.A. istruisce la domanda di contributo verificando la completezza della medesima e dei relativi allegati, il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e l'ammissibilità dei

danni dichiarati. In caso di incompletezza Sviluppo Toscana S.p.A. provvede a richiedere un'integrazione dando un termine per la regolarizzazione non superiore a 15 giorni, trascorsi i quali senza che sia intervenuto il completamento, la domanda decade.

Con le medesime modalità possono essere richiesti elementi integrativi di conoscenza rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda o dell'importo ammissibile a contributo.

Sviluppo Toscana S.p.A., al termine dell'attività istruttoria, redige la proposta di graduatoria delle pratiche complete ammesse e l'elenco delle non ammesse con le specifiche motivazioni e le trasmette al Commissario delegato che provvede all'adozione del provvedimento di ammissione a contributo ovvero di esclusione.

Articolo 8

Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

L'erogazione avverrà a saldo con le seguenti modalità:

Le spese rendicontate devono corrispondere all'intero valore del danno richiesto e ammesso sul quale è stato calcolato il contributo.

Entro il 30 Giugno 2013 (salvo ulteriori proroghe) l'impresa è tenuta a presentare apposita richiesta di erogazione sul modulo disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. accompagnato dalla rendicontazione delle spese sostenute. Le spese devono essere giustificate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto documentato con il relativo movimento finanziario (in duplice copia). In caso di riacquisto in leasing, verrà ammessa in rendicontazione, il valore dei canoni sostenuti dal giorno successivo all'alluvione fino al termine previsto per la rendicontazione.

Non sono ammissibili spese sostenute mediante pagamenti in contanti

Alla rendicontazione deve essere allegata la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente. Sviluppo Toscana S.p.A. provvederà ad erogare il contributo spettante entro 30 gg. dal completamento della documentazione prevista.

Articolo 9

Controlli

Il Commissario delegato, direttamente o tramite Sviluppo Toscana S.p.A., può effettuare controlli documentali o in loco presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

Nell'ambito dei controlli l'impresa è obbligata ad esibire tutta la documentazione e a consentire ispezioni sui beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento e il ripristino/riacquisto.

Articolo 10

Revoca

L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:

- a. rinuncia del beneficiario;
- b. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- c. mancata realizzazione dell'intervento oggetto dell'agevolazione nei termini previsti;
- d. mancata rendicontazione delle spese;
- e. parziale rendicontazione delle spese (revoca parziale);
- f. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempiimenti o irregolarità dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

L'atto di revoca costituisce in capo al Commissario delegato il diritto di esigere l'immediata restituzione dell'agevolazione concessa ed erogata.

Articolo 11

Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90.

Il procedimento di istruttoria delle domande decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande stesse ed ha durata di 90 giorni, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/2009.

Per le richieste di erogazione del contributo il periodo per l'istruttoria, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/2009, è:

- di 30 giorni per le richieste a titolo di anticipo dalla data di completamento delle stesse
- di 60 giorni per le richieste a saldo dalla data di completamento delle stesse.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Toscana – Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - *Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese, Via Luca Giordano, 13 50132, Firenze, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.*

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste a Sviluppo Toscana S.p.A., Via Dorsale, 13 – 54100 Massa (tel. 055 0935417).

e-mail: assistenزابandoelba@sviluppo.toscana.it

Il responsabile del procedimento è la D.ssa Simonetta Baldi dirigente *del “Settore politiche orizzontali di sostegno alle imprese” della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze.*

Articolo 12

Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabile del trattamento è: Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona dell' Amministratore Unico Dott. Orazio Figura.